REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici)

N° _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 12/11/2026 la 27/11/2026;

Dalla residenza comunale, lì 12/11/2026

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Sandrini Ilaria

COMUNE di TEMU'
PROVINCIA DI BRESCIA

N. 24 del Registro del Servizio

☒ **ORIGINALE**
❑ **COPIA**

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO. FUNZIONI LOCALI 2025-2027 SOTTOSCRITTO IL 28-10-2026.

.

L'anno 2026 il giorno 11 del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 07 del 22.03.2019;
VISTO il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03.09.2008;
VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.12.2012 n. 231, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2013;
RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 46 del 28.12.2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali;
VISTO inoltre il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 100 in data 15/01/2026, con il quale si nomina il dott. Renato Armanaschi Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2026-2028 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2026 di approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi definitivo;
CONSIDERATO che dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha funzione autorizzatoria per tutti i Comuni;
RICHIAMATO l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza e quindi diviene esigibile;
RICHIAMATO ALTRESÌ l'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. a), 1° capoverso, il quale prevede che l'imputazione dell'impegno per gli adeguamenti contrattuali avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici;
PREMESSO che in data 28/10/2026 è stato sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2025-2027;
RILEVATO che, come previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, di tale accordo, gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipulazione, salvo diversa prescrizione contrattuale, e gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati entro 30 giorni dalla data di stipulazione dello stesso;

VISTI gli articoli 35 e 36 del medesimo CCNL, i quali prevedono gli incrementi degli stipendi tabellari e ne disciplinano gli effetti, nonché le tabelle A e B, che stabiliscono le misure e le decorrenze degli incrementi e dei nuovi stipendi dall'1/01/2025, dall'1/01/2026 e dall'1/01/2027;
CONSIDERATO che gli incrementi successivi comprendono e assorbono quelli precedenti e non si sommano agli stessi;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CCNL, gli incrementi stipendiali devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30/12/2024, n. 207 (IVC 2025 relativa al triennio 2025-2027), e che, pertanto, gli arretrati devono essere determinati, per ciascun dipendente e periodo, sulla base degli incrementi spettanti in applicazione del CCNL 2025-2027, al netto delle somme già corrisposte a tale titolo per i corrispondenti periodi
CONSIDERATO che dalla mensilità di applicazione del CCNL 2025-2027 l'IVC assorbita non è più corrisposta come voce aggiuntiva;
DATO ATTO che gli stipendi tabellari indicati nella tabella B del CCNL 28/10/2026 per gli anni 2026 e 2027 comprendono già la quota di indennità di comparto conglobata ai sensi dell'art. 60 del CCNL 23/02/2026, come precisato nella nota alla medesima tabella;
CONSIDERATO altresì che l'art. 36-bis e la tabella C del CCNL prevedono l'incremento dell'indennità di comparto dall'1/07/2027, con oneri a carico del Fondo risorse decentrate. Per i Comuni, il decreto di riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 674, della legge 30/12/2025, n. 199, secondo il criterio dell'art. 43 del CCNL, costituisce presupposto per l'applicazione di tale incremento. La relativa attuazione è pertanto rinviata a separato provvedimento, previa verifica del decreto di riparto e delle risorse attribuite all'Ente, in coordinamento con la costituzione del Fondo 2027 ai sensi dell'art. 37 del CCNL;
RILEVATO, pertanto, di dover riconoscere al personale interessato:

- gli arretrati stipendiali relativi all'anno 2025, compresi i ratei di tredicesima spettanti per tale annualità, e i conguagli delle mensilità ordinarie relativi al periodo dal 01/01/2026 al 31/10/2026 (assumendo novembre 2026 come mensilità di applicazione dei nuovi stipendi), al netto dell'IVC 2025 relativa al triennio 2025-2027 già corrisposta, tenendo conto dei periodi di servizio, dell'area di inquadramento, del rapporto a tempo parziale e delle altre variazioni individuali rilevanti ai fini stipendiali. Per l'anno 2026, la tredicesima è liquidata a dicembre, includendo gli incrementi spettanti anche per i ratei maturati da gennaio a ottobre;
- i nuovi stipendi tabellari dalla mensilità di novembre 2026, sulla base della tabella B del CCNL 28/10/2026, con decorrenza economica 1/01/2026, e l'ulteriore incremento previsto dall'1/01/2027;

ACCERTATA la disponibilità della dotazione di spesa di cui in parte dispositiva;
VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Ragioniere Comunale ai sensi dell'art. 153 – 5° comma del T.U.E.L. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) **DI IMPEGNARE**, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati stipendiali derivanti dal CCNL 28/10/2026 relativi all'anno 2025, compresi i ratei di tredicesima spettanti e al netto dell'IVC 2025 relativa al triennio 2025-2027 già erogata per i corrispondenti periodi, come risulta dall'allegato prospetto che, seppur depositato in atti forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) **DI ADEGUARE** gli impegni di spesa dell'esercizio 2026 per il riconoscimento al personale avente diritto degli arretrati delle mensilità ordinarie relativi al periodo dall'1/01/2026 al 31/10/2026 (assumendo novembre 2026 come mensilità di applicazione dei nuovi stipendi) e dei nuovi stipendi tabellari a partire dalla mensilità di novembre 2026, sulla base della tabella B del CCNL 28/10/2026 con decorrenza economica 01/01/2026, nonché della tredicesima mensilità 2026, da liquidare a dicembre includendo gli incrementi spettanti anche per i ratei maturati da gennaio a ottobre, come risulta dall'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Gli importi sono determinati al netto dell'IVC 2025 relativa al triennio 2025-2027 già erogata per i corrispondenti periodi;
3) **DI DARE ATTO** che:
 - gli arretrati riferiti all'anno 2025 di cui al punto 1 sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, mentre gli arretrati e gli adeguamenti relativi all'anno 2026 di cui al punto 2 sono soggetti a tassazione ordinaria;
 - dalla mensilità di novembre 2026 cessa la corresponsione dell'IVC 2025 relativa al triennio 2025-2027 come voce aggiuntiva, in quanto assorbita negli incrementi contrattuali ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CCNL 28/10/2026;
4) **DI IMPEGNARE** la spesa per il riconoscimento al personale interessato degli arretrati stipendiali relativi agli adeguamenti contrattuali e della differenza dell'IVC 2025, di cui al precedente punto 2, relativi al periodo gennaio-febbraio 2026, come risulta dall'allegato prospetto che, seppur depositato in atti forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5) **DI IMPUTARE** la spesa di cui ai punti precedenti sui vari capitoli di bilancio degli anni 2026- 2027-2028 relativi alla corresponsione del trattamento economico stipendiale al personale dipendente, presenti nei vari centri di costo (macroaggregato 1.01), oltre agli oneri riflessi ed all'IRAP a carico dell'Ente;
6) **DI DARE ATTO CHE,** come previsto dall'art. 36 del CCNL 28/10/2026:
 - salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 35 dello stesso CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. A carico dei rispettivi fondi o stanziamenti, verranno pertanto successivamente conguagliati i vari compensi agli aventi diritto;
 - i benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 35 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e B, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del CCNL;
 - agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto;
 - sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio tabellare di cui all'art. 29, commi 3 e 4, e di cui all'art. 30, comma 3, del CCNL del 22/01/2004;
7) **DI DARE ATTO** altresì che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 36/2022 e s.m.i., la spesa di personale di cui al punto 1), riferita alla corresponsione degli arretrati 2025-2026, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.;
 - ai fini della verifica del contenimento della spesa di personale complessiva ai sensi dell'art. 1, commi 557 o 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., tutta la spesa di personale connessa al rinnovo contrattuale per il comparto Funzioni Locali 2025-2026, sia per gli arretrati che per gli adeguamenti "a regime", è esclusa dal relativo calcolo;
8) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
9) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;
10) **DI PRECISARE CHE** chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi).,

ATTESTA

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.
Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 – comma 8 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n.267 e al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Renato Armanaschi)